



CONVENZIONE

tra

REGIONE PIEMONTE

**ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL PO PIEMONTESE**

e

PARTECIPANZA DEI BOSCHI DI TRINO

ai sensi dell'art. 7, comma 2bis

della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.)

PREMESSO CHE:

- 1) La legge 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi", all'articolo 2, comma 1, recita: "La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento in quanto:
a) elementi fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; b) strumenti per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; c) componenti stabili del sistema ambientale; d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto";
- 2) la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.) "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" - all'articolo 7, comma 2bis - stabilisce che "Al fine di garantire l'attuazione delle finalità dei commi 1 e 2, la gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza è affidata alla Partecipanza dei Boschi, nel rispetto delle norme e degli strumenti di pianificazione forestale vigenti, nonché delle pratiche silvocolturali, dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti, quali proprietari pro-indiviso del Bosco delle Sorti, garantendo all'antico sodalizio trinese la continuità delle caratteristiche storiche risultanti dai propri statuti sociali e mantenendo inalterato il suo regime di proprietà. La gestione forestale del Bosco delle Sorti è assicurata attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplina i conseguenti rapporti giuridici e finanziari tra la Partecipanza dei Boschi e l'ente a cui è affidata la gestione dell'area protetta in cui ricade il Bosco delle Sorti stesso";

- 3) in base ai disposti della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 "*Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*" e della legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 "*Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali*", il 1° gennaio 2021 l'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino ha assunto la denominazione di Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e in esso sono confluite le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese;
- 4) la citata legge regionale n. 19/2009 (e s.m.i.), all'art. 12, comma 1, lett. h) stabilisce che fra le aree protette di competenza dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese rientra il Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi, frutto dell'unione fra l'ex Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e le ex Riserve naturali della Palude di San Genuario e di Fontana Gigante;
- 5) al fine di poter realizzare quanto stabilito dall'art. 7, comma 2bis della citata L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), è necessario stipulare un accordo convenzionale che regoli i rapporti giuridici e finanziari tra l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e la Partecipanza dei Boschi di Trino, proprietaria del Bosco delle Sorti omonimo;

TRA:

l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, in seguito definito "Ente-Parco"), con sede legale in piazza Giovanni XXIII, n. 6 - 15048 Valenza (AL), codice fiscale 95000120063, rappresentato nella presente convenzione dal Direttore (*ad interim*), dott. Daniele Piazza, autorizzato alla firma con deliberazione del Consiglio n. 43 del 9/6/2022;

E:

la Partecipanza dei Boschi di Trino (in seguito definita "Partecipanza"), proprietà collettiva avente personalità giuridica di diritto privato, con sede legale in via Vercelli, 3 - 13039 Trino (VC), codice fiscale 00167660026 rappresentato nella presente convenzione dal Primo Conservatore pro-tempore Ivano Ferrarotti, autorizzato alla firma con verbale dell'Assemblea Generale dei Soci tenutasi il .../.../..... e dal successivo atto di delega del Consiglio di Amministrazione n. ..., deliberato il .../.../.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Per assicurare la continuità della gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (di seguito definito "Bosco"), conservandone le caratteristiche storiche quali risultano dagli Statuti Sociali, dagli atti, dagli usi e dalle consuetudini della Partecipanza stessa, mantenendone inalterato il regime di proprietà, nonché garantendo il pieno e incondizionato rispetto delle pratiche selvicolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai *Partecipanti* quali proprietari pro indiviso, è confermato nel Bilancio dell'Ente-Parco un apposito capitolo d'entrata, esclusivamente destinato al finanziamento dei progetti e delle attività della Partecipanza, riferiti alle seguenti finalità aventi rilevanza pubblica:

- 6) riportare progressivamente il Bosco verso l'assetto del bosco planiziale seminaturale, adottando un metodo selvicolturale flessibile ad orientamento multifunzionale, in cui la raccolta di prodotti legnosi sia compatibile con le finalità del Parco naturale e del sito della Rete Natura 2000 di cui fa parte (Zona Speciale di Conservazione – ZSC e Zona di Protezione Speciale – ZPS IT1120002 "*Bosco della Partecipanza di Trino*"), in ottemperanza dello specifico Piano Forestale Aziendale (PFA) approvato dalla Regione Piemonte, che prevede:
- la conversione ad alto fusto di alcune porzioni del bosco che presentano struttura e composizione più naturali;
 - l'organizzazione della ceduzione a governo misto sulla restante superficie, armonizzando la raccolta della legna da parte dei soci con la conservazione della biodiversità;
 - il rilascio in evoluzione monitorata di porzioni di bosco impaludato;
 - il contenimento della robinia;
 - l'eradicazione di specie esotiche invasive (quercia rossa, amorfa, ciliegio tardivo ecc.);
 - i rinfoltimenti di zone degradate;
- 7) rinnovare periodicamente il PFA, d'intesa con l'Ente-Parco, in tempo utile prima della scadenza;
- 8) fornire assistenza tecnica specialistica e aggiornamento professionale al personale e ai soci Partecipanti, per la corretta operatività in bosco e per la gestione degli habitat;
- 9) eseguire interventi non produttivi di manutenzione, miglioramento aree, potature, abbattimenti e taglio erba per la messa in sicurezza dei percorsi e delle aree fruite;
- 10) conservare e far conoscere le caratteristiche storiche e culturali del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, unico Patrimonio di Comunità di origine medioevale esistente e attivo in Piemonte, la cui gestione è regolata, oggi come nei secoli passati, da atti, regolamenti e consuetudini uniche, che la caratterizzano e distinguono da quella di ogni altra "comunità collettiva": ogni anno una zona ("*presa*") del Bosco viene messa a turno di taglio e suddivisa in un determinato numero di aree minori dette "*sorti*" o "*punti*", ciascuna delle quali è suddivisa in quattro parti (da cui il nome "*quartaroli*").

Entro il mese di dicembre 2022 la Partecipanza farà pervenire all'Ente-Parco il resoconto dei lavori e delle attività svolte durante l'anno, riferiti alle suddette finalità aventi rilevanza pubblica.

Il capitolo di entrata è alimentato da una quota-parte delle somme finalizzate alle spese di gestione che la Regione Piemonte eroga per l'anno 2022, in ragione di € 35.000,00 (30.000 per il 2022 e 5.000 per riportare anche il sostegno economico del 2021 a 30.000 euro).

I trasferimenti dall'Ente-Parco alla Partecipanza avverranno quando perverrà all'Ente-Parco il resoconto dei lavori e delle attività svolte nell'anno 2022.

Art. 2) L'attuazione degli interventi di gestione del Bosco, da realizzare secondo le previsioni della pianificazione forestale approvata dalla Regione Piemonte e sostenuta dalla medesima, ai sensi del precedente art. 1), è di competenza esclusiva della Partecipanza.

Art. 3) La gestione faunistica nel Parco naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange vercellesi (di seguito definito "Parco naturale") è di competenza dell'Ente-Parco, ai sensi

dell'articolo 33 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.). Per gli interventi relativi alla specie cinghiale (*Sus scrofa*), l'Ente-Parco invia alla Partecipanza il Piano di contenimento con le modalità di effettuazione degli interventi. A cadenza trimestrale l'Ente-Parco fornisce un aggiornamento sull'andamento degli interventi e su eventuali criticità e alla fine di ogni anno comunica i risultati ottenuti.

Art. 4) La vigilanza nel Parco naturale è di competenza dell'Ente-Parco, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.). L'attività di vigilanza terrà conto del coordinamento delle attività di gestione forestale, attuato dalla Partecipanza, volto a garantire la continuità delle consuetudini selvicolturali.

Art. 5) Le iniziative riguardanti la promozione e la gestione di ogni attività necessaria o utile per consentire la fruizione del Bosco a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali, anche attraverso le strutture di accoglienza di proprietà (sede sociale, cascine Crocetta e Termini, cascina Guglielmina) che la Partecipanza mette a disposizione, saranno concordate tra le parti, con eventuali ulteriori atti amministrativi, integrando le esigenze della proprietà con la programmazione dell'Ente-Parco. Al fine di promuovere il valore culturale degli Statuti, dei regolamenti, dei diritti e delle consuetudini secolari della Partecipanza, l'Ente-Parco inserisce le iniziative di valorizzazione proposte dalla Partecipanza nelle proprie attività di comunicazione e nella propria programmazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 6) La Partecipanza si impegna a mettere in atto iniziative e provvedimenti tesi a incrementare la redditività dei propri beni immobili, di concerto con l'Ente-Parco, con l'obiettivo di raggiungere l'autonomia finanziaria per la gestione ordinaria.

Art. 7) Alla presente convenzione sono allegate:

- 1) la carta "*Percorsi di fruizione del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino*" in cui sono riportati tutti gli itinerari sui quali le attività di segnalazione, manutenzione e promozione sono svolte d'intesa fra l'Ente-Parco e la Partecipanza (all. 1);
- 2) la carta "*Percorsi di fruizione del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino riaperti al pubblico*" in cui sono evidenziati gli itinerari ripristinati a seguito degli schianti avvenuti nell'estate 2021 (all. 2).

Art. 8) L'Ente-Parco, in collaborazione con la Partecipanza – con la quale stipulerà eventuali accordi di gestione e/o convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente in quel sito – assumerà le iniziative necessarie allo sviluppo di progettualità che consentano l'accesso a finanziamenti comunitari, statali, regionali o di altra natura, in particolare per quanto attiene alla gestione forestale e al miglioramento della biodiversità, con specifico riguardo verso le specie e gli habitat indicati nelle schede della ZSC/ZPS IT1120002 "*Bosco della Partecipanza di Trino*". L'Ente-Parco si impegna a fornire alla Partecipanza copia dei risultati dei monitoraggi e degli studi condotti nella ZSC/ZPS appena citata.

Art. 9) In base all'art. 37 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) l'Ente-Parco ha acquisito la titolarità dei beni mobili, registrati e non, facenti capo al Parco naturale. Con riferimento al precedente articolo 1), l'Ente-Parco concede alla Partecipanza l'utilizzo dei beni mobili già in uso e finalizzati alle necessità gestionali della Partecipanza. I suddetti beni, dettagliati nell'elenco allegato alla presente convenzione (*all. 3*), sono allocati presso la Partecipanza stessa che ne diviene il soggetto utilizzatore, custode e manutentore. In un ulteriore elenco, fornito dalla Partecipanza e anch'esso allegato alla presente convenzione (*all. 4*), sono contenuti i beni mobili obsoleti, rottamati o non rintracciabili, che perciò risultano alienati.

Art. 10) La presente Convenzione ha una durata annuale, con riferimento all'anno 2022.

Art. 11) Ogni variazione o revisione delle disposizioni della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti contraenti e avere ottenuto il parere favorevole della Regione Piemonte.

Art. 12) Per ogni controversia nascente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Vercelli.

Art. 13) La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 - atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali - della tabella parte II del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente alla presente convenzione, sono a carico della parte richiedente.

Fatto, letto e sottoscritto

Trino,

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Il Direttore (*ad interim*)

Daniele Piazza

Per la Partecipanza dei Boschi di Trino

Il Primo Conservatore

Ivano Ferrarotti

ALLEGATI:

- 1) Mappa integrale dei "Percorsi di fruizione del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino".
- 2) Mappa dei "Percorsi di fruizione del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino riaperti al pubblico".
- 3) Elenco dei beni mobili dell'Ente-Parco allocati presso la Partecipanza.
- 4) Elenco dei beni mobili non più funzionanti, obsoleti, rottamati o non rintracciabili.